

Nuovi obiettivi europei sui rifiuti: tra piani, strategie e calcoli

di Alberto Pierobon

Diversamente dalla scienza che indaga un qualcosa di già dato (*positum*) nell'attività conoscitiva e financo operativa, giova obbligarsi a una prospettiva critica, in un pensiero – non astratto, non solo teorico – che indaga i presupposti e le condizioni di possibilità di ciò che è «qualcosa»¹.

Nel nostro caso il «qualcosa» sono i rifiuti nell'ambito della economia circolare, non fermandosi a considerare i rifiuti come mera esistenza materiale, perché sarebbe un grave errore, derivando essi dall'individuazione e discriminazione/distinzione precipuamente giuridica, pur in salsa tecnica.

Abbandoniamo quindi il neutro distacco scientifico che osserva e descrive quel qualcosa, però evitando al contempo di appiattirci alle norme considerate perlopiù quale adempimento.

Anzitutto, non è un fuor d'opera prendere atto come nella nostra civiltà la tecnica (*techné*) prevalga sulla prassi (*praxis*), cosiccome la produzione sulla pratica, l'opera sull'azione. Pervero, ogni produzione di beni e prodotti (anche i servizi) inizia teoricamente con una idea-modello di quel qualcosa (oggetto, cosa, bene, prodotto, etc.) che si intende produrre, controllando e prevedendo il processo nella sua ripetibilità, entro una logica strumentale, efficientistica e utilitaristica.

Ecco che, per cambiare le «cose» (in una accezione polisensa del termine) occorre recuperare la dimensione innovativa dell'azione, per come la intendiamo, caratterizzandola con la imprevedibilità di una volontà libera che arrivi a spezzare le catene causali (causa-effetto) anche nei sillogismi (premesse e conclusioni), donde la... «miracolosità»²

Quando San Paolo scriveva dell'esperienza della *parousia* mostrava questo nostro vivere fuori dalla cronologia, in un tempo diverso (*kairòs*) che ci pone in un atteggiamento relazionale, fuoriuscendo, per l'appunto, dalla gabbia delle cause-effetto, come predeterminate da una idea-modello.

Qui è l'immaginazione che aiuta a saltare queste paludi, essendo essa «la facoltà di aver presente ciò che è assente» (H. Arendt).

Ciò (non tanto paradossalmente) assume valore e importanza anche per argomenti apparentemente distanti, ad esempio quello in trattazione.

Infatti, la *governance* e la gestione dei rifiuti, come avviene per altre discipline, non può trovare soluzioni interrogando le sole definizioni, non solo perché esse sono intrecciate con le limitazioni, esclusioni, specificità, derogatorietà, istituti extra settoriali (penali, come civili, etc.) e pure col sapere non prettamente giuridico (es. norme UNI, regole tecniche), soprattutto col sapere critico che non si ferma alla considerazione ontica, bensì arriva alla differenza ontologica.

Risuona la musica – ripresa fischiettando in modo mediocre da taluni politici, burocrati e pseudo esperti – dell'economia circolare³, richiamandosi alla volontà e alle direttive europee. Il ritornello è forse quello

¹ La scienza lavora sulla base di paradigmi e quindi è limitata. Il principio di non contraddizione (di aristotelica memoria) trasforma l'agire in un fatto e nelle concatenazioni di cause-effetti, evitando (anche nell'idea-modello) l'imprevisto. Si comprende che sono fatti che corrispondono ai pensieri, ai quali è ricollegato il potere di chi «fa» e della sua responsabilità. In questo modo «il di più» sfugge nella selezione tra la pluralità che riduce le possibilità, come alternative, con una scelta che nell'azione (prassi) operativamente converge decisionalmente in un «uno», spacciandolo come normalità, routine. Difatti, è l'eccezione che mostra ben altro e che insegna che la normalità è una invenzione, una comoda linea per discriminare tra accettabile e non accettabile, regole uguali e diverse, comportamenti tollerabili e non, rimedi fisiologici e interventi emergenziali, e così via. Sono aspetti, ognuno se ne avvede, gravidi di conseguenze (e implicanti pratiche ed ermeneutiche) sui quali ci riserviamo prossimamente di intervenire.

² In proposito sia permesso rinviare a *Piano rifiuti: tra teoria e realtà*, in *Azienditalia*, n. 3/2021. Wittgenstein era consapevole del miracolo in certe occasioni, fuori dalla consequenzialità logico-descrittiva, scorgendo in esso l'inspiegabile ordine della indicibile meraviglia. Con Kant è la chimera della libertà che vale la pena di sognare.

³ Come abbiamo cercato di delineare in *Nuova disciplina sui rifiuti: dalla responsabilità estesa del produttore, alla assenza gestionale e tariffaria dei servizi pubblici locali*, in *Azienditalia*, n. 11/2020.



de «Ce lo chiede l'europa»? Evocando le misurazioni e i sistemi delineati a livello domestico, soprattutto con lo strumento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU)⁴, in intento di coerenza con una pianificazione aggiornata della gestione dei rifiuti a scala nazionale o regionale, comprendente l'intero territorio nazionale, che pare soffrire di una mentalità dirigistica statale-ministeriale⁵.

Quindi ora chi e cosa deve fare? In particolare per i PRGRU e i piani dei rifiuti speciali (RS)? Sono piani che vanno adottati, aggiornati, adeguati? Cosa devono al minimo prevedere? Cosa cambia rispetto a prima? Che tempi e procedure sono previste? E, a cascata, cosa debbono fare le Autorità d'ambito, i Comuni, i gestori, gli operatori che sono comunque chiamati a rispettare questi obiettivi?

Condensiamo ed esemplifichiamo questi aspetti, assumendo quale caso applicativo l'imminente PRGRU siciliano⁶ per meglio lumeggiare l'applicazione dei nuovi obiettivi, la loro misurazione onde considerare gli effetti e la validità di un piano regionale alla luce delle nuove esigenze europee e nazionali⁷.

Anzitutto, come informazioni di contesto riferite alla Sicilia, serve evidenziare, una raccolta differenziata (RD) è stata da sempre trascurata, con un forte sbilanciamento impiantistico a favore delle discariche e degli impianti intermedi del trattamento meccanico biologico (TMB). Grazie agli sforzi intrapresi da tanti Comuni, in questi tre anni la raccolta differenziata (RD) è aumentata di gran lunga, eccezion fatta per le tre città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, dovuta a storie e ragioni diverse, che abbassano di molto la media complessiva regionale (che diversamente si posizionerebbe al 55 per cento). Comunque sia, nel 2019 la RD viaggiava sopra il 40 per cento (quasi raddoppiata rispetto l'anno precedente), mentre per il 2020, nonostante difficoltà e contingenze di varia natura, soprattutto esogene (incendi, fermi impianti, sequestri, guasti, etc.), la RD sembra essere ulteriormente migliorata.

⁴ Sia concesso rinviare a: *Piani per la gestione dei rifiuti: metodi ed errori*, in *Azienditalia*, n. 8-9/2019; *Modelli, propensioni ed efficacia di piani e budget*, *ivi*, n. 4/2020; *Approcci e soluzioni non tanto giuridiche e non solo tecniche: flussi di rifiuti con lo stesso codice, tra servizi pubblici e non*, *ivi*, n. 5/2020 ed agli articoli *ivi* citati.

⁵ Cfr. Piano nazionale produzione e consumo sostenibili; Piano nazionale prevenzione rifiuti; etc.

⁶ Per lungaggini procedurali che sono specifiche della normativa siciliana, la quale impone - diversamente da quanto prevede l'art. 199, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. ove «L'approvazione dei piani regionali avviene tramite atto amministrativo» - la sua validità, dopo un tortuoso procedimento che parte dall'adozione in giunta regionale, il passaggio, previa osservazioni, in Commissione VAS (a tacere del MATTM e degli uffici di Bruxelles), l'acquisizione del parere della competente Commissione ARS, come pure dell'Ufficio legale e legislativo regionale e della Corte di giustizia amministrativa siciliana, infine approdando in giunta, per essere successivamente emanato con un decreto del Presidente della Regione, avente valore regolamentare. Il 23 febbraio 2021 è stato infine formulato il parere favorevole della CGA. Ora basta il solo passaggio deliberativo in giunta regionale e l'emanazione del decreto del Presidente (già approntato con i prefati pareri ULL e CGA) e la pubblicazione nella *Gazzetta* regionale. Non possiamo però sottacere (e gli addetti ai lavori ne sono ben consapevoli) che, oltre le procedure e le carte (fermo restando la sostanza e i metodi) le vere questioni si pongono in sede implementativa/applicativa del PRGRU, essendo - ci si consenta l'esempio - come un nascituro che va svezzato, al quale poi occorre insegnare i primi passi, accompagnandolo, per poi farlo camminare sulle proprie gambe: sul punto ci riserviamo un *focus*.

⁷ Il nuovo PRGRU che si è avuto modo, nel ruolo di Assessore regionale, di direttamente redigere/seguire/perfezionare in pochi mesi (fine 2018), pur in una situazione che si presentava da subito disastrosa: con dati/informazioni inaffidabili, l'assenza - dichiarata dagli stessi uffici assessorili - di risorse e di professionalità che potevano dedicarsi al piano (riguardante i rifiuti urbani, ma che si relaziona necessariamente ai rifiuti speciali) nella considerazione che i precedenti piani di fatto, erano letargici e disarmati, ricalcando metodiche non pensate per la specificità siciliana, epperò inefficaci. Lo stesso dicasi per la sostanziale inattuazione della normativa regionale in materia (l.r. n.9/2010) e del suo sistema di *governance*, etc. Si è quindi voluto agire, tra altro, con riferimento alla specificità, alla casistica, agli errori, se non ai «pericoli» che vieppiù emergevano in questa (per noi inedita) esperienza assessorile, ciò peraltro senza particolari aiuti, anzi con continui «*stop and go*» e resistenze burocratiche e procedurali, e, non senza difficoltà di ordine anche politico. L'impostazione risultante del nuovo PRGRU siciliano, al succo di tutto, è immodestamente, assai originale e, appunto, ritagliata sui problemi siciliani veri e concreti, fornendo - a noi pare - innovative e rapide soluzioni/rimedi. Riteniamo altresì che siffatto approccio, la sua metodica e contenuti forse possano aiutare altre realtà, quantomeno rispetto alle apparenze e alle letture che paiono essere ancora in gran parte standardizzate e semplificate (se non fotocopiate) sulla pianificazione regionale e sulla gestione dei rifiuti. Su quanto è accaduto/accadrà ci riserviamo di intervenire in una apposita ricostruzione, sempre in chiave tecnico-professionale.

Per quanto riguarda gli accennati obiettivi europei sui rifiuti, nella normativa attuativa del c.d. «pacchetto delle 4 direttive»⁸, si stagliano il d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e il coevo d.lgs. n. 121⁹ che indicano, nel tempo, gli obiettivi da raggiungersi. In particolare, per il riciclaggio di cui al nuovo art. 205 *bis* (Regole per il calcolo degli obiettivi) ove gli obiettivi dell'art. 181 (Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti) vengono calcolati con il peso dei RU prodotti e preparati per il riutilizzo o riciclati, il tutto mettere a sistema anche con gli obiettivi della RD di cui all'art. 205.

Ovviamente, il calcolo o misurazione rilevano assai nel raggiungimento degli obiettivi¹⁰.

Oltre alle percentuali della RD di cui agli obiettivi fissati dall'art. 250¹¹ si chiede con la nuova disciplina recata dal d.lgs. n. 116/2020 che modifica il d.lgs. n. 152/2006, una prociçicità nel raggiungimento degli obiettivi della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio (PxRR) di RU: entro il 2020 il 50 per cento in peso; entro il 2025 il 55 per cento; entro il 2030 il 60 per cento; entro il 2035 il 65 per cento.

Sulla PxRR dei RU ci riserviamo un apposito approfondimento, stante la rilevanza e l'importanza dell'argomento. Peraltro, come vedremo, quanto si chiede di raggiungere nel calcolo degli obiettivi, a parte l'enfasi sulle (ancora da sceverare) PxRR, si conferma una intellegibilità corrispondente agli approdi già avvenuti in alcune realtà regionali, oltreché ad esigenze non solo di concretezza e di buon senso, ma pure di sana amministrazione¹².

Per cui il flusso di rifiuti differenziati (Rdif) avviati a impianti di recupero/riciclaggio (operazioni «R» di cui all'allegato C, della parte IV del d.lgs. n. 152/2006) va tracciato/quantificato come *input*, soprattutto nella processistica interna (*black box*) e quindi negli *output* finali e intermedi. Ciò secondo criteri di effettività, obiettività, trasparenza, tracciabilità, etc.

Se quindi abbiamo un *input* di Rdif di 100 ed escono (*output*) dalla lavorazione come recuperati/riciclati 60, le varie perdite/scarti di processo ammontano, teoricamente, a 40 (non sempre corrispondenti alla materialità, non sempre misurabili). L'impianto qui è stato sicuramente qualificato di «R», ma (almeno teoricamente) cambia tutto se, ad esempio, a fronte di 100 Rdif trattati esce per lo smaltimento (operazioni «D») di cui al cit. all. C) una quantità di 52 di rifiuti, di cui 40 riconducibili a «R» e il «resto» a perdite/scarti. In tal caso l'impianto – oltre l'etichetta giuridica-autorizzativa – è di fatto un impianto di smaltimento «D» non di recupero «R». Con più conseguenze di vario ordine, anche fiscale.

Parimenti, per i flussi di rifiuti indifferenziati (Rind) avviati a impianti (intermedi e/o finali) «D» ove una parte può essere recuperata («R»), anche qui si dovrà tenere conto nel conteggio complessivo – non solo

⁸ Sono: 1) direttiva 2018/849/UE di modifica delle direttive 2000/53/CE (veicoli fuori uso), 2006/66/CE (pile, accumulatori e relativi rifiuti), 2012/19/UE (RAEE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche); 2) direttiva 2018/850/UE di modifica della direttiva 1999/31/CE (discariche di rifiuti); 3) direttiva 2018/851/UE di modifica della direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro sui rifiuti); 4) direttiva 2018/852/UE di modifica della direttiva 94/62/CE (imballaggi e rifiuti di imballaggio).

⁹ Sul quale ultimo vedasi A. PIEROBON - R. QUARESMINI, *Economia circolare e discariche di rifiuti: prima lettura del d.lgs. 3 settembre 2020, n. 121: il bene del male?*, in *L'Ufficio Tecnico*, marzo 2021.

¹⁰ Si calcola il peso dei RU con riferimento all'atto dell'immissione nella operazione di riciclaggio (comma 2 dell'art. 205 *bis*), in deroga al comma 1, il peso dei RU riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di selezione, fermo restando le condizioni ivi previste. L'ISPRA deve tener conto (comma 4), per gli obiettivi *ex art.* 181, comma 4, lettere *c)*, *d)* ed *e)* affinché le quantità di rifiuti urbani biologici (RUB) raccolti in modo differenziato in ingresso agli impianti di trattamento della frazione umida, sia «computata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto, materiale o sostanza riciclati» etc. Inoltre, i rifiuti che hanno cessato di essere rifiuti prima dell'ulteriore trattamento si considerano riciclati ove *ex post* ciò effettivamente avvenga. Mentre, «i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuti da utilizzare come combustibili o altri mezzi per produrre energia, o da incenerire, o da utilizzare in riempimenti o smaltiti in discarica, non sono computati» per gli obiettivi di riciclaggio [lett. *b)*]. È però «possibile tener conto del riciclaggio dei metalli separati dopo l'incenerimento» dei RU «a condizione che i metalli riciclati soddisfino i criteri di stabilità» di cui alla decisione di esecuzione UE 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019 [lett. *d)*], ed è sempre possibile (come operazione transfrontaliera) computare in questi obiettivi *ex art.* 181, comma 4, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* per i rifiuti raccolti e inviati in un altro Stato membro per essere preparati per il riutilizzo, per essere riciclati o per operazioni di riempimento [lett. *d)*]. Altresì è possibile computare i rifiuti esportati fuori dalla UE per la preparazione per il riutilizzo o riciclaggio solo se soddisfano gli obblighi dell'art. 188 *bis* e in conformità al regolamento CE n. 1013/2006 nell'equivalenza trattamento a diritto ambientale UE [lett. *e)*].

¹¹ Aggiungasi l'allegato E alla cit. parte IV del d.lgs. n. 152/2006 laddove si precisano gli obiettivi minimi di riciclaggio in termini di peso per specifici materiali contenuti però nei soli rifiuti di imballaggio.

¹² Vedasi le numerose casistiche offerte in *Ho visto cose. Tutti i trucchi per rubare in Italia raccontati da un manager*, Milano, 2017.

dell'effettiva gestione e sua qualificazione – dei flussi ivi rinvenienti e, di volta in volta (con criterio del caso per caso), inseribili nelle categorie di rifiuti «D» o «R», non fermandosi a quanto viene «battezzato» in ingresso di impianto, o prima ancora.

Si comprende, pur se molti dei cosiddetti «esperti» sono ancora appollaiati sulle nuvolette nirvaniche, che le operazioni «D» e «R» non solo si relazionano tra loro, ma si confondono, si ibridano, cambiano la realtà fattuale e giuridica, come fanno bene gli addetti ai lavori e ancor più la criminalità organizzata. Il pensiero critico reinterpreta in chiave ontologica questa realtà e/o la sua narrazione, dove i flussi dei rifiuti esistenti – ma pure quelli «fantasma» – possono essere «percolanti», cioè passano e non passano, tra «D» e «R» e viceversa, ma non solo.

Uno, tra altri, caso sintomatico di un rifiuto p.c.d. «anfibiologico», è quello codificato EER 191212, il quale, lo abbiamo rilevato e ripetuto in più occasioni, assume diverse conseguenze a seconda che sia qualificato come RU o RS; se fuoriesce o non dal regime della autosufficienza bacinale (non solo come smaltibile/recuperabile); come pure dal perimetro del servizio pubblico, etc.¹³.

Volendo, come detto, «testare» queste novità utilizzando i dati del Piano della Regione siciliana¹⁴ il materiale c.d. «pronto» al recupero e al riutilizzo è stato nel 2019 pari al 37,77 per cento su una RD del 40,04 per cento, la differenza è costituita dai sovralli/scarti dei processi.

In generale, i Rind col 54,47 per cento in peso dei RU totali (RT) avviati in discarica sono 1.208.641 t/a, quindi, di primo acchito, sembrerebbe una situazione pessimistica rispetto all'obiettivo della riduzione dei rifiuti urbani in discarica del 10 per cento, entro il 2035 *ex art. 1, comma 1, lett. d)* del d.lgs. n. 121/2020. Negli obiettivi da raggiungere come quantità di rifiuto a PxRR entro il 31 dicembre 2025 nel 55 per cento in peso di talune tipologie, in Sicilia – assumendo il valore minimo della RD al 65 per cento, come previsto nel PRGRU – con un RT di 2.218.951 t/a – *rebus sic stantibus* – si dovrebbe arrivare a: Rind per 825.894 t/a e i Rdif per 1.393.057 t/a. Più esattamente i limiti delle quantità di rifiuto avviabili a «D» e/o «R», sembrano risultare: per «D» di t/a 855.604 e per «R» di t/a 1.220.262, con perdite di peso per 143.086 t/a.

Tralasciamo le altre tipologie di rifiuti che sfuggono a questa computazione, per effetto di classificazioni e qualificazioni di stampo tecnico-giuridico, che spostano i perimetri – non solo gestionali – dei RU/RS, anche nell'emersione dei cosiddetti «punti di fuga»¹⁵, a tacer d'altro¹⁶.

Come già accennato sia i flussi dei Rind/Ridif presentano quote dei propri rifiuti «D» e/o «R».

Vanno poi appaiati i due macro obiettivi della percentuale di RD (art. 205) e del peso dei rifiuti (art. 205 *bis*)¹⁷ per cui si avrà che applicando i criteri della RD (DM 2016) su RT assunti storicamente (senza considerare la prevenzione e riduzione che consentono di essere ancora più prudenti nei calcoli assumendo il *worst case*) di 2.218.951 t/a si otterranno Rind 998.528 t/a (45 per cento) e Rdif 1.220.423 t/a (55 per cento) invece, al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 181, comma 4, lett. c) (55 per cento) con uguale RT, si avrà Rdif avviato a «D» per 825.894 t/a (37,22 per cento) e Rdif a «R» per 1.393.057 t/a (62,78 per cento).

In ogni caso la RD va effettuata entro il 1° gennaio 2022 almeno per le seguenti tipologie: la carta, i metalli, la plastica, il vetro, ove possibile per il legno, nonché per i tessili. La RD è altresì imposta per i rifiuti organici, imballaggi, RAEE, pile e accumulatori, ingombranti (materassi e mobili): cfr. comma 6

¹³ In proposito, non da ultimo, nell'*e-book* G. ANGELUCCI - A. PIEROBON, *Rifiuti ed emergenza sanitaria: gestione finanziaria e riflessi sulla tariffazione. Rifiuti nel periodo coronavirus. Flussi degli urbani indifferenziati, dei sanitari, degli speciali. Tutte le problematiche e soluzioni*, Milano, 2020.

¹⁴ Si ringrazia il dott. C. Caruso responsabile della SRR città metropolitana di Catania per la elaborazione e computazione dei dati regionali, negli scenari del nuovo PRGRU e degli obiettivi di cui trattasi.

¹⁵ Il punto di fuga è un esistente/inesistente che sfugge all'imposizione delle regole (potrebbero essere, ad esempio, le relazioni tra RU/RS, tra più tipologie di rifiuti, tra il percolato e i rifiuti processati, tra i fanghi e i rifiuti umidi *input*, etc.). Il punto di fuga appare e inappare, è solo indicabile, essendo fuori dal luogo (delle caselle, delle classificazioni, dei discorsi). La strategia di individuazione richiede una esperienza gestionale di anni, nonché una conoscenza e un agire perlopiù inedito.

¹⁶ Tema che prossimamente affronteremo, *funditus*, non rientrando esso nell'economia del presente scritto.

¹⁷ In realtà occorre contemplare, se non far nidificare, altri obiettivi settoriali o specifici, che comunque non sembrano (laddove applicati) inficiare l'analisi *de qua*.

quater dell'art. 205. Ogni PRGRU deve perseguire questi obiettivi, in vari modi su quali non è qui il caso di intrattenerci.

Come altrove disaminato, nello sfondo (che assume rilevanza non solo concettuale) si ha il criterio generale per cui una tipologia di rifiuto (una parte dei RU/RS) si relaziona alle altre tipologie di rifiuto (altre parti di RU/RS, altre tipologie, altre utenze, etc.) in un tutto (gli insiemi dei RU/RS, che portano all'insieme degli insiemi come «ritagliato» dalla teoria che si assume, nella realtà dei rifiuti) che però cambia non solo nel suo rapporto (percolamenti, sirresi, etc.) ma anche, come accennato, per effetto degli intrecci normativi e dei portati tecnici (ad esempio le norme/regole tecniche) come pure, appunto, nel ritaglio di una realtà¹⁸.

Entro il 2030 si chiede il raggiungimento dell'obiettivo del 60 per cento in termini di peso dei rifiuti recuperabili/riciclabili *ex art.* 181, comma 4, lett. *d*) del cit. d.lgs. n. 116/2020, per cui, nella esemplificazione in esame, i Rind si stimano in 697.194 t/a e i Rdif in 1.521.757 t/a. Considerando le perdite e i passaggi «D»-«R»: su RT di 2.218.951 t/a, come «D» abbiamo il 34,57 per cento (767.220 t/a), come «R» il 60 per cento (1.330.942 t/a) mentre le perdite di processo ipotizzate il 5,43 per cento (120.789 t/a).

Il successivo *step* al 2035 degli obiettivi *ex lett. e)* del comma 4 dell'art. 181 del d.lgs. n. 116/2020, porta il Rdif a 1.651.343 t/a, e il Rind a 567.608 t/a, rispetto al RT di 2.218.951 t/a il 37,003 per cento va a «D»; il 56,90 per cento a «R» con il 6,06 per cento delle cc.dd. «perdite di peso».

Epperò, come già notato sempre entro il 2035, la quantità di RU collocati in discarica va ridotta *ex art.* 1, comma 1, lett. *d*) del d.lgs. n. 121/2020 al massimo al 10 per cento del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti, cioè dello RT, ossia per massime 221.895 t/a.

Possono quindi, sin d'ora, ipotizzarsi più soluzioni impiantistiche tra «D» e «R», anche parzialmente sostitutive, ad esempio col recupero energetico («R1») al posto dello smaltimento in discarica o in inceneritori (operazioni «D»), ad esempio per la capacità di trattamento di 678.219 t/a, mentre il conferimento in discarica (assumendo l'ipotesi del TMB con la produzione di scarti del 23 per cento dello *input*)¹⁹ potrà essere di 155.990 t/a, rispettandosi così il limite del 10 per cento in peso dello RT avviabile a discarica (operazione «D1»)²⁰. Si ricorre quindi a *trade-off* tra diverse operazioni/destinazioni? Vi sono altre suggestioni e/o soluzioni? Il tutto da collocare in un sistema e strategia che utilizza sincronie-diacronie, freno-acceleratore, diversi livelli di *governance* e di equilibri/disequilibri, non solo pei servizi e impianti intermedi e finali, puranche nei vari movimenti e passaggi, evidenti o rizomatici che essi siano.

Invece, spesso – a noi pare – si tenta di uscire dalle contraddittorie (e ancora mal comprese) situazioni in cui ci si trova, cosiccome pretendeva fare il barone di Münchhausen che, afferrandosi per la propria chioma, tentava di uscire dal pantano in cui affondava!

Questa è e rimane un bel cemento e una bella sfida, non certamente risolvibile con i soli sistemi tecnomatematici, né con mentalità ingegneristica, i quali anzi possono... depistare.

Infine, l'art. 198 *bis*, comma 2, fissando macro-obiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si attengono nell'elaborazione dei PRGRU di cui all'art. 199, il cui comma 8 recita «la Regione approva o adegua il Piano entro diciotto mesi dalla pubblicazione del Programma nazionale di cui all'art. 198 *bis*, a meno che non siano già conformi nei contenuti e in grado di garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea. In tale caso i Piani sono adeguati in occasione della prima approvazione o aggiornamento ai sensi del comma 10. Fino a tale momento restano in vigore i Piani regionali vigenti». E, il primo periodo del comma 5 del cit. art. 198 *bis* stabilisce che «In sede di prima applicazione, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti è approvato entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione».

¹⁸ In proposito rinviasi a *Piano rifiuti: tra teoria e realtà*, cit.

¹⁹ L'ipotesi degli scarti del 23 per cento da *output* TMB, portano alla quantità di 179.914 t/a, per cui anche in questo caso si rispetta il limite massimo del 10 per cento *ex art.* 1, comma 1, d.lgs. n. 121/2020.

²⁰ Ove si decida di ricorrere alla operazione di recupero «R1», evitando gli impianti intermedi (i TMB: ad es. nella tecnologia di un termovalorizzatore di «forno a griglia») la capacità trattabile, per i calcoli effettuati, potrebbe essere di 782.235 t/a, risultanti dalla somma di 567.000 t/a di Rind, sommati a Rdiff 214.627 t/a (anche dopo i processi di selezione) evitando lo smaltimento (D1).

Ne viene che il termine massimo per gli adeguamenti richiesti dalla recente normativa è di trentasei mesi, escludendosi i piani che già garantiscono il raggiungimento degli obiettivi europei²¹.

Infine, recuperando quanto in esordio, evidenziamo che le «cose» in esame (rifiuti) di per sé non appartengono all'ordine naturale delle «cose», ne viene che si deve reinterpretare questa realtà, con ragionamenti che non solo sfruttano le categorie e i concetti, bensì recuperano la vita e l'esperienza concreta, proprio per agire (prassi) fuori dal meccanismo della prevedibilità della causa-effetto, del già pensato. Arriviamo quindi all'impensato per poi tornare ad operare in modo innovativo e creativo, fuori dalle *routines*.

Ed è qui la Politica che, oltrepassando l'aridità e la limitatezza dei calcoli e delle tecnicità, nel suo «dover essere», nella sua auspicabile visionarietà, dovrà condurre alla più acconcia realizzazione degli obiettivi europei e nazionali, fuori da una visione semplicistica e di mero adempimento.

Il tutto in un progetto/piano e loro attuazione, dove le soluzioni, come si è visto, non possono essere riduttive e/o manichee («D» o «R»)²², bensì recuperando «il di più», lo *et-et*, non solo dell'economia circolare, sulla quale ultima povero meriterebbe riflettere e agire in modo meno superficiale.

²¹ Se poi gli EGATO e i Comuni non sono/saranno in grado di provvedere, si dovrà intervenire quantomeno in sede di programmazione, in una regia di sovrambito, utilizzando più leve, che non sono meramente giuridiche e/o provvedimenti. Purtroppo sembra imperare una sorta di pragmatismo che propina il successo pratico quale criterio di verità, dove l'efficienza diventa un valore. Non deve però sfuggire che così si perde la potenza creativa, appunto «il di più»!

²² Sugli abissi delle operazioni «R» ci sarebbe molto da dire, in un cammino iniziatico che deve condurre ai loro recessi, per poi risalire all'origine dove fissare meglio l'intera problematica, in un corrispondente orizzonte di un nuovo e originale piano e strategie.

